

**POLIZZA N.** 2345387 **Cod. ramo** 8151 **Cod. Agenzia** 088 / 000 **Cod. Produttore** TO80

**CONTRAENTE** EURA SRL **Cod.** NE245799

CORSO MATTEOTTI N. 57  
10121 TORINO TO I

**Cod. Fisc.** 07012730011

**BENEFICIARIO** MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA **Cod.** NE1195819

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44  
00147 ROMA RM I

**Cod. Fisc.** 97047140583

**CAUSALE**  
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 5 CLASSE D.\*\*\*\*\*

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

**IMPORTO DELLA GARANZIA**  
Eur 185.924,48 **diconsi** CENTOOTTANTACINQUEMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/48#

**DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA**  
Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 28/02/2022 Al 28/02/2029 **Fraz.** /// **Val.** EUR 1.936,27 **Cambio**

Premio netto Eur 2.104,23	Accessori Eur 210,43	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 289,34	Totale Eur 2.604,00
------------------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

**PROROGHE EVENTUALI** a partire dal

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in TORINO il 28/02/2022

**IL GARANTE**

**IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.

IL CONTRAENTE

**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO** **L'ESATTORE**

Si dichiara che il premio di ..... Eur 2.604,00 è stato incassato il .....



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. I.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente articolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **Dati Personali** e sulla libera circolazione di tali dati (“GDPR”).

L'Assicuratore e le società del gruppo Coface si impegnano a proteggere i **Dati Personali** come previsti dalle relative leggi e dai regolamenti europei, in particolare nel novero di quanto garantito dalla normativa GDPR. Come parte del gruppo Coface, l'Assicuratore è interessato ad applicare a beneficio del Contraente le disposizioni in tema di **Dati Personali**. In considerazione di quanto sopra, il Contraente viene informato delle seguenti disposizioni a tutela dei **Dati Personali** forniti per la formalizzazione ed esecuzione del presente contratto.

1. I **Dati Personali** forniti in esecuzione del presente contratto possono essere utilizzati ai fini regolamentari, per la gestione del contratto, nonché per gli interessi legittimi dell'Assicuratore. A tal fine, i **Dati Personali** del Contraente saranno trattati in base a quanto previsto, rispettivamente, dall'Articolo 6(1)(b) e 6(1)(c) della normativa GDPR e al fine dei legittimi interessi commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR. Per le finalità sopra esposte e per le esigenze di valutazione del credito, gestione del credito, assicurazione del credito, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e finanziamento, nonché attività commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, così come ai fini di eventuali nuove attività o attività sviluppate da qualsiasi singola unità dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, i **Dati Personali** forniti potranno essere trattati e utilizzati da - e trasferiti ad - altre società e/o partners del gruppo Coface, ove possibile anche al di fuori dell'Unione Europea. I **Dati Personali** potranno altresì essere trattati ed utilizzati da riassicuratori dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, da altre compagnie di assicurazione, broker e fornitori terzi che prestano servizi di IT e infrastrutture, servizio clienti, servizi di invio e-mail, auditing e altri servizi, esperti e consulenti terzi, inclusi consulenti legali, consulenti fiscali o revisori contabili o altri soggetti, così come espressamente concordato con il Contraente o come richiesto o consentito ai sensi della normativa applicabile. Per garantire un livello adeguato di protezione dei **Dati Personali** del Contraente, qualora trasferiti a soggetti situati al di fuori dell'UE / o dello SEE, l'Assicuratore sottoscriverà accordi con tali soggetti che includeranno, ove possibili, le clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'Articolo 46(2)(c) della normativa GDPR. Una copia di tali accordi può essere ottenuta dal Responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno conservati per il tempo necessario in ragione delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 10 anni per l'esercizio dei diritti relativi al contratto. I **Dati Personali** saranno conservati anche successivamente alla durata del rapporto contrattuale per la durata di eventuali controversie pendenti o per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali o per un periodo non inferiore a 10 anni dallo svincolo della polizza. Saranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni anche i dati raccolti per l'emissione di una polizza, benché successivamente non formalizzata. I **Dati Personali** di altri soggetti, inclusi i **Dati Personali** dei debitori, saranno trattati sulla scorta di quanto previsto agli Articoli 6(1)(b), 6(1)(c) e 6(1)(f) della normativa GDPR e saranno archiviati per i medesimi periodi di conservazione sopra indicati.

2. In qualità di interessato, il Contraente avrà diritto, alle condizioni previste dalla normativa GDPR e da qualsivoglia specifica legge o regolamento, di richiedere la revisione, correzione, aggiornamento, modifica, soppressione, limitazione o cancellazione di qualsiasi Dato Personale precedentemente fornito o di richiedere di ricevere una copia elettronica dei **Dati Personali** per trasmetterli ad altra società nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia consentito dalla legge applicabile.

Il Contraente potrà esercitare ciascuno dei diritti di cui sopra contattando il Responsabile della protezione dei dati del gruppo Coface, incaricato del servizio di protezione dei **Dati Personali**, al seguente indirizzo e-mail:

**coface\_dpo@coface.com**

o al seguente indirizzo:

**Data Protection Office/Group Compliance Department  
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES**



Il Responsabile della protezione dei dati risponderà alla richiesta in conformità con la legge applicabile.

In caso di irregolarità, i soggetti i cui **Dati Personali** saranno trattati ai sensi del presente articolo avranno il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 57, paragrafo 1, lettera f) della normativa GDPR.

L'Autorità di vigilanza competente è:

**Commission nationale de l'informatique et des libertés**  
**indirizzo: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07**  
**numero di telefono: +33 01 53 73 22 22**

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali elaborati per tutti gli scopi sopra indicati è Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale Via Lorenteggio 240, 20147 Milano.

3. L'Assicuratore può utilizzare i **Dati Personali** forniti per finalità di promozione, ad esempio per informare relativamente a nuovi prodotti o prodotti delle società del gruppo Coface o in merito a cambiamenti di prodotti esistenti. I **Dati Personali** del Contraente non saranno venduti a terze parti per campagne marketing, senza il suo previo consenso. Inoltre, il Contraente ha diritto di contestare in qualsiasi momento l'utilizzo dei propri **Dati Personali** per finalità di marketing, contattando il servizio indicato al paragrafo precedente, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** del Contraente per tale finalità.

Il Contraente potrà essere contattato telefonicamente e/o via e-mail per finalità marketing relative ai prodotti e servizi dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno trattati per finalità marketing dell'Assicuratore in base al suo consenso, fino a che il medesimo non sia revocato. Il consenso del Contraente è volontario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, e il Contraente avrà il diritto di opporsi al trattamento dei propri **Dati Personali** per queste finalità, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** per tale finalità.

Il Contraente potrà esercitare i propri diritti inviando una e-mail a:

**coface\_dpo@coface.com**

Nel caso in cui il Contraente non desideri ricevere offerte di marketing dall'Assicuratore e dai suoi partner, barrare la seguente casella

Con l'autorizzazione ad essere contattati telefonicamente e/o via e-mail, l'Assicuratore tratterà i **Dati Personali** di contatto del Contraente (i.e. nome, cognome, sesso, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono fisso e mobile) per le finalità marketing dell'Assicuratore, che rientrino nei suoi ragionevoli interessi commerciali nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR.

4. Il Contraente dovrà fornire ai **soggetti interessati** le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI  
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

**Premesso**

1) Che l'Impresa EURA SRL, con sede in CORSO MATTEOTTI N. 57 - 10121 TORINO (TO) - C.F. 07012730011 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria D classe 5, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i.;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa EURA SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 185.924,48 (Euro CENTOOTTANTACINQUEMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/48#), secondo quanto previsto per la categoria D classe 5 di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.** La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**ST. N. 0**

**Art. 2 - Efficacia della garanzia.** La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

**Art. 3 - Durata della garanzia.** La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.** La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.** Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.** Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.** La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dalla premessa.**

**Art. 10 - Foro competente.** In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in TORINO il 28-02-2022.

**L'IMPRESA**

**LA SOCIETA'**

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA CONTRAENTE**

**Art. 11 – Premio –** Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

**Art. 12 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata –** La Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, mancato e/o ritardato pagamento di dipendenti, fornitori, banche ed altre istituzioni finanziarie, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali o commerciali non tempestivamente sanati, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), nonchè qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- modifica, senza preventiva approvazione da parte del Garante, dell'assetto societario e del capitale di controllo esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;
- avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente;
- mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

**Art. 13 – Disciplina delle somme versate–** Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

**Art. 14 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso –** La Società potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato alla Società e a darne tempestiva comunicazione alla Società stessa.

La Società non è tuttavia tenuta ad informare preventivamente il Contraente e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede. **Contraente e Coobbligati si impegnano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.** All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**ST. N. 0**

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

**Art. 15 – Informativa** – Il Contraente riconosce alla Società il diritto di chiedere al Beneficiario notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si **impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.**

**Art. 16 – Protezione dei dati personali** - La Società si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo <https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR> .

**Art. 17 – Anticorruzione-** Le Parti dichiarano e garantiscono: **di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo.**

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di **recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.**

**L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società.**

**In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito.**

Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

**Art. 18 – Sanzioni internazionali** - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità.

**In tale ipotesi, ,che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.**

**Art. 19- Imposte e tasse** – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 20- Forma delle comunicazioni alla Società** – Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente **con lettera raccomandata A/R** alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.



Seguito polizza n° 2345387

**Art. 21- Foro competente – In caso di controversia fra la Società e il Contraente , il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto o quella dove ha sede il Contraente o il Beneficiario.**

Emessa in TORINO il 28-02-2022

**L'IMPRESA**

**LA SOCIETA'**

**Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la sottoscritta Impresa Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione**

**Art. 4 –Recesso della Società – effetti;**

**Art. 11 – Premio alla firma fisso e non rimborsabile anche in caso di minor durata.**

**Art. 12 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;**

**Art. 13 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;**

**Art. 14 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;**

**Art. 17 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso della Società – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni**

**Art.18 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà della Società di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento**

**Art. 20 – Comunicazioni**

**Art. 21 – Foro competente**

TORINO , 28-02-2022

**L'IMPRESA**

**ST. N. 0**

**ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA**

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE